Affidamento di incarico relativo al servizio di predisposizione di procedura concorsuale telematica per la prova preselettiva di due concorsi organizzati dal Servizio reclutamento e gestione personale della scuola.

Determinazione n. 7455 del 10/12/2021

Affidamento di incarico relativo al servizio di predisposizione di procedura concorsuale telematica per la prova preselettiva di due concorsi organizzati dal Servizio reclutamento e gestione personale della scuola.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2021-S166-00153
SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA
OGGETTO:
Affidamento di incarico relativo al servizio di predisposizione di procedura concorsuale telematica per la prova preselettiva di due concorsi organizzati dal Servizio reclutamento e gestione personale della scuola.
RIFERIMENTO : 2021-S166-00153

LA DIRIGENTE
Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli dal 36 al 42 e l'articolo 49.
Vista la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 95.
Premesso che il Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola ha in programma di avviare due procedure concorsuali per il personale ATA, di cui una già bandita, e per le quali sussiste l'esigenza di giungere all'approvazione delle graduatorie finali entro l'inizio dell'estate 2022, ovvero in tempo utile per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2022-2023.
Visto il Decreto "Agosto" (decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) che all'art. 25 ha reso definitive le nuove procedure per rendere i bandi di concorso più veloci e semplici introdotte, in via sperimentale, dal Decreto "Rilancio" (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la legge di 17 luglio 2020, n. 77) agli artt. 247 e ss.; quest'ultimo prevede la possibilità di svolgere le procedure concorsuali presso sedi decentrate dell'amministrazione e la possibilità di utilizzo della tecnologia digitale per tutte le fasi di concorso, compreso lo svolgimento delle prove - anche orali, in videoconferenza - e per i lavori delle commissioni.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 (articolo 1, comma 10, lettera z) per il quale "a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento

della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnicoscientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile"; tale previsione è stata confermata anche dall'art. 24, comma 1, del D.P.C.M. 2 marzo 2021.
Visto l'art. 10 del Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, che conferma le previsioni di cui agli artt. 247 e ss. del Decreto "Rilancio" in relazione all'utilizzo degli strumenti informatici e digitali nello svolgimento dei concorsi pubblici.
Vista l'Ordinanza n. 69 del 6 aprile 2021 del Presidente della Provincia autonoma di Trento.
Visto il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione, da ultimo in data 15 aprile 2021.
Vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 71 del 26 aprile 2021 con la quale viene approvato il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici per la Provincia autonoma di Trento.
Considerato l'attuale quadro epidemiologico relativo alla pandemia COVID-19.
Dato atto dell'oggettiva difficoltà di procedere allo svolgimento della prova concorsuale in presenza alla luce del numero di candidati iscritti per la prima procedura (circa 1800) e di quelli stimati per la seconda (ragionevolmente tra 1.000 e 2.000 candidati); la difficoltà risiede nel reperire spazi
adeguati, considerato il distanziamento richiesto tra i partecipanti nonché nell'implementazione delle altre misure che sono richieste per scongiurare il rischio di contagio.
Ritenuto opportuno quindi valersi della possibilità prevista dalle richiamate disposizioni statali e provinciali in materia di semplificazione e informatizzazione delle procedure concorsuali, nello specifico affidando ad una società esterna specializzata in selezioni pubbliche l'organizzazione della prova preselettiva delle citate procedura in modalità telematica.
A tale scopo, tramite un'indagine di mercato sono state inviate quattro richieste di preventivo ad operatori ritenuti idonei all'erogazione del servizio richiesto da questa Amministrazione; due fornitori sono stati individuati tramite la piattaforma Mercurio in particolare nel Catalogo servizi del Mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (MePat), nel bando "Servizi generali di personale per la Pubblica amministrazione" e due fornitori tramite ricerca di mercato.
Ritenuto, a seguito di attento esame delle informazioni acquisite dall'indagine di mercato sopra citata, sulla base della disponibilità manifestata in relazione alle esigenze dell'ente, delle caratteristiche tecniche e organizzative dei servizi offerti, nonché del prezzo richiesto, di invitare a trattativa diretta su MEPAT la ditta MERITO srl con sede in via Tortona 2/R 16139 - Genova Codice Fiscale 02290620992.
Dato atto che è stata acquisita l'offerta proveniente da Merito s.r.l assunta a protocollo in data 28 settembre 2021 prot. n. 703754.
Constatato che l'offerta tecnica presentata per un importo complessivo pari ad euro 45.600,000 (iva esclusa), è stata valutata congrua e conveniente per l'Amministrazione, in quanto la ditta è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe e l'offerta stessa è rispondente alle esigenze da soddisfare, in relazione ai tempi e alle modalità di prestazione del servizio richiesto.
Ritenuto opportuno pertanto procedere all'acquisto diretto, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della L.P. 23/1990, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della L.p. 2/2016 tramite piattaforma MePat del servizio sopra individuato per un importo massimo presunto di euro 45.600,00.= (Iva esclusa) così articolato:
Descrizione Costo candidato convocato Totale euro Procedura con 1800 candidati già iscritti 12,00 euro 21.600,00
Procedura con 2000 candidati n. massimo presunto 12,00 euro 24.000.00
Dato atto che trattasi di importi stimati e che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente rese dal fornitore in base ai criteri sopra enunciati.
Dato atto che non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) e la quantificazione degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008, in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

Dato atto che il rapporto contrattuale sarà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e dell'art. 32,
comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, prevedendo le seguenti condizioni:

- Oggetto: affidamento di incarico relativo al servizio di predisposizione di procedura concorsuale online per la prova preselettiva di due concorsi organizzati dal Servizio reclutamento e gestione personale della scuola.
- Scadenza: 31 dicembre 2022.
- Compenso: è previsto un compenso complessivo per un massimo di euro 55.632,00
onnicomprensi (IVA al 22% compresa); l'importo complessivo verrà calcolato sulla base del numero di candidati convocati alle prove.
- Modalità e termini di pagamento: la liquidazione del corrispettivo pattuito avverrà a conclusione di ogni procedura concorsuale. L'importo complessivo verrà calcolato sulla base del numero di candidati convocati alle prove, entro 30 giorni dalla data di presentazione di idonea documentazione fiscale e previa verifica da parte del Dirigente della struttura provinciale competente della regolare esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico.
- Modifica del contratto durante il periodo di validità: per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della l.p. 2/2020. Le eventuali modifiche devono essere espressamente concordate da entrambe le parti e stipulate per iscritto.
- Clausola penale: in caso di inadempimento definitivo della prestazione, salvo i casi di giusta causa o di ritardato adempimento della prestazione da parte dell'incaricato, verrà applicata nei confronti dello stesso una penale pari al 10% del corrispettivo convenuto, salvo il diritto della Provincia di agire per il risarcimento di ulteriori danni.
- Risoluzione del contratto per inadempimento:
1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto del servizio, l'Amministrazione provinciale provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R il contraente e secondo quanto disposto dall'art. 27 della legge provinciale 23/1990, potrà disporre che l'esecuzione della prestazione avvenga ad opera di altro soggetto idoneo, individuato a trattativa privata diretta, fermo restando che rimangono a carico del contraente le maggiori spese e i danni.
2. In caso di ripetuto inadempimento del servizio, l'Amministrazione provinciale procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso il contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita,
nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'Amministrazione provinciale.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto per inadempimento della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione di obblighi di qualsiasi tipo da parte dell'incaricato.".

- Clausole di risoluzione espressa:
1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui al precedente punto "Risoluzione del contratto per inadempimento", l'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del contraente, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
a. frode, a qualsiasi titolo, da parte del contraente nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
e. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione del servizio ;
f. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla l'Amministrazione provinciale;
g. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;

h. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
i. il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dalla l'Amministrazione provinciale.
2. I casi elencati saranno contestati al contraente per iscritto dall'Amministrazione provinciale, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali l'Amministrazione provinciale non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del contraente di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione provinciale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso al contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'Amministrazione provinciale.

- Facoltà di recesso: fatto salvo quanto stabilito ai punti "Risoluzione del contratto per inadempimento" e "Clausole di risoluzione espressa", ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente contratto, dandone preavviso alla controparte almeno 48 (quarantotto) ore prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del contraente, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'Amministrazione in base servizio utilmente prestato fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.
- Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata con D.L. 12 novembre 2010 n. 187):
1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il codice CIG identificativo del contratto (che dovrà essere riportato su tutti i documenti relativo allo stesso) è: 8999775147.
3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice civile.
- Rispetto della normativa sulla privacy: si rinvia all'Informativa privacy redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016. Si precisa inoltre che:
1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento/altra stazione appaltante, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento,
anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28
del Regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" alla presente determinazione, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.
- Disposizioni anticorruzione:

1. Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 492 del 26
marzo 2021, il contraente è tenuto al rispetto del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014, allegato alla presente. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice è motivo di risoluzione del rapporto contrattuale.
2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.,i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
3. Ai sensi dell'art. 26 comma 7 del Piano Anticorruzione 2021-2023, il contraente si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi con l'Amministrazione provinciale al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
Visto Documento di Programmazione settoriale (DPS) 2021-2023 in materia di Istruzione e Cultura approvato con delibera della Giunta provinciale n. 382 di data 15 marzo 2021.
Considerato che la Giunta provinciale con provvedimento n. 2099 di data 3 dicembre 2021, ha aggiornato il Documento di Programmazione settoriale (DPS) 2021-2023 in materia di Istruzione e Cultura approvato con delibera della Giunta provinciale n. 382 di data 15 marzo 2021, che prevede tra gli interventi un ulteriore incarico relativo al servizio di predisposizione di una nuova procedura concorsuale telematica per la prova preselettiva di due concorsi per il reclutamento del personale della scuola nel corso dell'anno 2022, stimato in euro 56.000,00.
Considerato che per far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento pari ad euro 55.632,00 (IVA inclusa) verranno utilizzate le risorse programmate sull'esercizio finanziario 2022
(P.F. n.2018986 pos 1) prenotate con il DPS approvato con delibera della Giunta provinciale n. 2099
di data 3 dicembre 2021.
Tutto ciò premesso,
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 recante "Recepimento della direttiva 2014/23/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della RIFERIMENTO :

legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
- visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e in particolare l'art. 56 e allegato n. 4/2;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 recante "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento" e relativo Regolamento di contabilità
approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg;
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2 recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19 e altre disposizioni";
- visto l'articolo 19-ter della L.p. 2/2016 e delle linee guida della Provincia Autonoma di Trento approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 307/2020 in tema di applicazione del principio di rotazione;
- vista la soglia per la trattativa diretta attualmente pari a euro 139.000,00 ai sensi del D.L. 31

maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (art. 51);
- visto l'art. 3 della legge 136/2010 e le disposizioni attuative emanate in materia che definiscono gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021 - 2023 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 492 di data 26 marzo 2021;
- dato atto che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria del presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse,
D E T E R M I N A
1. di affidare, secondo le indicazioni contrattuali espresse in premessa, a trattativa diretta tramite piattaforma MePAT, il servizio individuato nel bando "Servizi generali di personale per la Pubblica amministrazione" affidandolo all'impresa MERITO srl - selezioni e concorsi pubblici- con sede in via Tortona 2Dr 16139 - Genova Codice fiscale 02290620992
per un importo di euro 55.632,00.= (comprensivo di Iva al 22% per euro 10.032,00) ;
2. di dare atto che la stipulazione del contratto di cui al precedente punto 1) avviene mediante scambio di corrispondenza secondi gli usi commerciali ai sensi dell'art. 15, comma 3, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 2 e s.m.i. e dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n.
50/2016;
3. di nominare, all'atto della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE
679/2016, l'impresa Merito srl quale "Responsabile del trattamento dei dati", secondo l'allegato parte integrante alla presente determinazione "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati";

4. di impegnare in coerenza con l'esigibilità della spesa, l'importo complessivo di euro 55.632,00=, derivante dal presente provvedimento sul capitolo 252025 dell'esercizio finanziario 2022, relativo alla prenotazione fondi 2018986 pos. 1 di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 2099 di data 3 dicembre 2021;
5. di dare atto che la spesa di cui al punto 4) rientra tra gli interventi previsti dall'aggiornamento del Documento di Programmazione settoriale (DPS) 2021-2023 in materia di Istruzione e Cultura approvato con delibera della Giunta provinciale n. 2099 di data 3 dicembre 2021;
6. di dare atto che il codice CIG relativo al contratto oggetto del presente provvedimento,
acquisito ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 è il seguente: 8999775147.

001 Allegato A)
Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
LA DIRIGENTE
Francesca Mussino
Mod_art.28_c.3_GDPR "Disciplinare dei trattamenti effettuati dal Responsabile del trattamento"
ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - approvato con provvedimento a contrarre relativo alla procedura CIG N. 8999775147 e recante oggetto: "Affidamento di incarico relativo al servizio di predisposizione di procedura concorsuale online per la prova preselettiva di due concorsi organizzati dal Servizio reclutamento e gestione personale della scuola".
ISTRUZIONI CONFERITE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Provincia Autonoma di Trento)
AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (Appaltatore)
PER DISCIPLINARE I TRATTAMENTI SVOLTI DAL RESPONSABILE
Premesso che:

- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il Regolamento) "si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività (...) di un Responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione";
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";
- ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, "Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare...";
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, "I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati,
gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento";
- ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, "...il Responsabile del trattamento...
coopera..., su richiesta, con l'Autorità di controllo...";
- ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il "Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario,
rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento";

- l'Appaltatore con la stipula del contratto di appalto si obbliga a garantire misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, in forza di quanto previsto al considerando n. 81 del Regolamento;
Tutto ciò premesso si disciplina che:
Art. 1 - Dando atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento,
con la stipula del contratto di appalto (di seguito, il "Contratto") la Provincia autonoma di Trento, in qualità di "Titolare del trattamento" (di seguito, il "Titolare"), nomina l'Appaltatore "Responsabile del trattamento" (di seguito, il "Responsabile"), riconoscendolo idoneo ad assumere tale ruolo, il Titolare impartisce, di seguito, le istruzioni e gli obblighi disciplinari che il Responsabile dovrà osservare a riguardo dei trattamenti effettuati per conto del Titolare in ragione dell'appalto. Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto -
con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice Civile - della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità
e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l'assunzione,
da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.
Art. 2 - I dati personali trattati dal Responsabile concernono i dati c.d. "comuni"
necessari allo svolgimento della prova d'esame online e riferibili ai candidati iscritti alla procedura concorsuale.
Il Responsabile si obbliga a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare. In particolare, in relazione al Contratto, il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente per lo svolgimento della prova concorsuale telematica e per le attività strettamente correlate. Non potrà
utilizzare i dati per altre finalità non riferibili all'attività oggetto del contratto (per es. finalità di marketing).
Qualora la normativa, comunitaria o nazionale, imponesse al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere,
un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati personali possano essere pubblicati sul sito istituzionale o sulla bacheca del Titolare per finalità di trasparenza nei confronti degli interessati.
Art. 3 - In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi comunitari (ad esempio, di privacy by design e by default) e nazionali in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento. In particolare, il Responsabile dovrà:
a) garantire che le persone che trattano dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza analoghe.
c) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;
d) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del Contratto, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo Data Privacy Officer, o da un altro soggetto a ciò deputato;
e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, relativamente alla predisposizione della "valutazione di impatto" ("Data privacy impact assessment", di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento), nel caso in cui il Responsabile fornisse al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisse gli stessi strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso sarà tenuto a predisporre ed aggiornare l'analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare, adottando i criteri di Num. prog. 13 di 16 valutazione forniti da quest'ultimo. Con riferimento ai casi di data breach (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), nel caso in cui gli strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest'ultimo è
sin d'ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa notifica all'Autorità di controllo e la comunicazione ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi; tali adempimenti dovranno essere effettuati previa valutazione, con la struttura provinciale direttamente coinvolta, degli elementi della violazione e delle necessarie conseguenti azioni da intraprendere. Il Responsabile, inoltre, è
tenuto a comunicare immediatamente al Titolare (struttura competente in materia di protezione dei dati personali), non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni data breach che potrebbe ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto del Titolare;
f) nei casi prescritti dall'art. 37 del Regolamento, provvedere alla nomina del Data Privacy Officer (di seguito, "DPO"), nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dallo stesso Regolamento, dalle relative Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, nonché dalle indicazioni fornite dalla Autorità di controllo, garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38, anche allo scopo di consentire al medesimo DPO l'effettivo adempimento dei compiti di cui art. 39
del Regolamento;
g) provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previsti dall'Autorità di controllo con provvedimento dd. 27/11/2008 e s.m.i., conservando l'elenco degli stessi Amministratori, verificandone annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi). Qualora l'attività degli stessi Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, comunicare a quest'ultimo l'identità degli Amministratori di Sistema (provvedendo a dare idonea informativa, ex art. 13 del Regolamento, agli stessi Amministratori);
h) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o dell'Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;
Num. prog. 14 di 16
i) comunicare, al Titolare, i nominativi di riferimento per l'esecuzione del Contratto, nonché il nominativo dell'eventuale DPO;

j) alla scadenza del Contratto (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), o al più al termine dell'esecuzione delle relative attività/prestazioni e, quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere alla cancellazione (ivi comprese ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto (dandone conferma scritta al Titolare), a meno che la normativa comunitaria o nazionale ne preveda la conservazione ed escluda ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili. In caso di trattamento con modalità automatizzate, il Responsabile garantisce che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi,
prima di effettuare la cancellazione predetta potrà effettuare la trasmissione sicura dei dati personali ad altro soggetto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, beninteso qualora il destinatario sia attrezzato a riceverli.
Art. 4 - Il Responsabile non ricorrerà ad altro ulteriore Responsabile del trattamento (di seguito il "sub-Responsabile") senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile informerà il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di ulteriori sub-Responsabili, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche. In ogni caso, qualora il Responsabile ricorresse ad un sub-Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, dovrà sottoscrivere, con tale sub-
Responsabile, un contratto (o altro atto giuridico vincolante) analogo, nel contenuto, al presente disciplinare - stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico - imponendo a quest'ultimo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente disciplinare (e in ogni altro atto giuridico o addendum intervenuto tra le Parti) e prevedendo, in particolare,
garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, nonché della relativa disciplina nazionale.
Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi terzi ovvero organizzazioni internazionali, il Responsabile dovrà garantire il rispetto delle condizioni di cui agli art. 44 e ss. del Capo V del Regolamento.
Resta inteso che, laddove il sub-

Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile sarà ritenuto integralmente responsabile nei confronti del Titolare dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile.
Art. 5 - In caso azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa,
promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.
Art. 6 - Il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale del Capitolato speciale d'appalto allegato al Contratto in oggetto; pertanto, avrà termine lo stesso giorno in cui si avrà la conclusione dell'appalto stesso, o per intervenuta scadenza naturale o per risoluzione anticipata o per recesso.
Art. 7 - Sarà possibile modificare il presente disciplinare solo per giustificati motivi, da formalizzare con apposito provvedimento amministrativo adottato dal medesimo organo che ha assunto il provvedimento a contrarre, esclusivamente riguardante le modifiche del disciplinare e non anche altri aspetti del contratto d'appalto.
Sono considerati giustificati motivi i soli eventi sopravvenuti e imprevedibili rispetto al momento dell'attivazione della procedura di affidamento dell'appalto,
che incidono sulla materia di protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, in particolare, sull'aggiornamento delle misure attuative di protezione adottate.
Per ogni modifica del presente disciplinare, successiva alla stipula ed in corso di validità del Contratto a cui accede il disciplinare stesso, si procederà
mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi commerciali, del provvedimento che contiene l'approvazione delle modifiche riguardanti esclusivamente la materia del presente disciplinare.